

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, CAPPUZZO, GENOVESE, BUTINI,
EVANGELISTI, ZECCHINO, BOSCO, POLI e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1987

Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. – Con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla Cassa ufficiali esistente presso l'allora Ministero della guerra, che veniva riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica, fu affidato il compito di corrispondere agli ufficiali dell'Esercito un'indennità supplementare, in aggiunta a quella loro corrisposta dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

Successivamente, il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, istituì il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, con il compito di pagare un premio ai sottufficiali della predetta Forza armata – compresi quelli dell'Arma dei carabinieri – all'atto della loro

cessazione dal servizio, nonchè di elargire ai medesimi dei sussidi per speciali circostanze in caso di comprovato bisogno.

Un analogo istituto, peraltro, non è stato previsto per i graduati e i militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri.

Ragioni di equità, correlate anche dalla tendenza ad armonizzare sotto tutti i profili i trattamenti economici e previdenziali del personale militare rendono necessario provvedere alla istituzione anche per i graduati e i militari suddetti in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, di un meccanismo previdenziale analogo a quello indicato per i sottufficiali dell'Esercito, disponendo la loro iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottufficiali dell'Esercito, che verrà articolato in due distinte gestioni. Tale soluzione è preferibile alla costituzione di uno specifico organismo e risponde a valide esigenze organizzative e di economia gestionale.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che non comporta alcun onere e che aveva ricevuto l'approvazione da parte del Senato nella passata legislatura, il 28 gennaio 1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi, insieme con gli interessi legali maturati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.